


DECRETO N. 88
del 7/12/2012



Città dell'Aquila

Prot n° 0082648 del 07/12/2012

USCITA

IL SINDACO DELL'AQUILA

IL SINDACO

PREMESSO

- Che a norma di quanto disposto dall'art. 67-ter, comma 1, della Legge n. 134/2012, di conversione del D.L. 83/2012, a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestiti sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione, in maniera da assicurare prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi diritto, il ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici, l'attrattività e lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati, con particolare riguardo al centro storico monumentale della città dell'Aquila;

ATTESO

- Che a mente del successivo comma 2, primo periodo, per i fini di cui al comma 1 e per coniugare gli interessi delle popolazioni colpite dal sisma con il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare configurazione del territorio, sono istituiti due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente per la città dell'Aquila e uno competente per i restanti comuni del cratere;
- Che in base alle disposizioni di cui al secondo periodo, tali Uffici forniscono l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la qualità, effettuano il monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi e curano la trasmissione dei relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, garantendo gli standard informativi definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 67-bis, comma 5, assicurano nei propri siti internet istituzionali un'informazione trasparente sull'utilizzo dei fondi ed eseguono il controllo dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori, con particolare riferimento ai profili della coerenza e della conformità urbanistica ed edilizia delle opere eseguite rispetto al progetto approvato attraverso controlli puntuali in corso d'opera, nonché della congruità tecnica ed economica;
- Che gli Uffici in questione curano altresì l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati, anche mediante l'istituzione di una commissione per i pareri, alla quale partecipano i soggetti pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo;

CONSIDERATO

- Che in base al comma 3, secondo periodo, del citato articolo 67-ter, l'Ufficio speciale per la Città dell'Aquila è costituito dal Comune dell'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il presidente della Regione Abruzzo e con il presidente della Provincia dell'Aquila;

- Che nell'ambito delle citate intese, sono determinati l'organizzazione, la struttura, la durata, i rapporti con i livelli istituzionali centrali, regionali e locali, gli specifici requisiti e le modalità di selezione dei titolari, la dotazione di risorse strumentali e umane degli Uffici speciali, nel limite massimo di 50 unità, di cui, per un triennio, nel limite massimo di 25 unità a tempo determinato, per ciascun Ufficio;
- Che sempre a norma del menzionato comma 3, ultimo periodo, a ciascuno dei titolari degli Uffici speciali con rapporto a tempo pieno ed esclusivo è attribuito un trattamento economico onnicomprensivo non superiore a 200.000 euro annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione;

PRESO ATTO

- Che in data 7 agosto 2012 tra il Ministro dell'Economie e delle Finanze, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, il Ministro per la Coesione Territoriale, il Presidente della Regione Abruzzo, il Presidente della Provincia dell'Aquila ed il Sindaco della Città, è stato sottoscritto l'atto di intesa disciplinante la costituzione del ridetto Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila;

PRESO ATTO IN MERITO

- Che in base alle previsioni di cui all'art. 5, comma 1, dell'atto di intesa in questione, il titolare dell'Ufficio, individuato sulla base di una valutazione comparativa, deve essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:
 - a) Avere una formazione tecnica economica;
 - b) Avere già ricoperto ruoli di Dirigente Generale o Direzione di progetti;
 - c) Possedere competenze di tipo "gestionale generale", con attitudine alla pianificazione, efficienza/efficacia dei processi, controllo e rendicontazione dell'operato e alla negoziazione;
- Che ai sensi del successivo comma 2, all'esito della valutazione comparativa di cui al comma 1, il titolare dell'Ufficio è designato di intesa tra il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Sindaco del Comune dell'Aquila, che provvede con atto successivo alla nomina per un periodo tre anni;

ACQUISITA

- Per le vie brevi copia della nota con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro per la Coesione Territoriale, Prof. Alfonso Celotto, ha provveduto a comunicare al Dr. Paolo Aielli, la designazione dello stesso, avvenuta da parte del Ministro delegato per la Coesione Territoriale di intesa con il Sindaco dell'Aquila, quale titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila;

PRESO ATTO

- Che il trattamento economico onnicomprensivo, previsto ex art. 67-ter, comma 3, della Legge 134/2012, nell'importo massimo non superiore a 200.000 euro annui, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, è stato stabilito, giusta apposita nota mail dello stesso Prof. Celotto in data 9 novembre 2012, nella misura di € 180.000 annui onnicomprensivi;

RAVVISATO

- Che con precedente provvedimento in data 13 novembre 2012, prot. n. 76842/2012, si è disposto, ex art. 5, comma 2, del sopracitato accordo sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila e giusta apposita designazione in tal senso disposta dal Ministro delegato per la Coesione Territoriale, di intesa con il Sindaco dell'Aquila, di nominare il Dott. Paolo Aielli, in possesso dei requisiti di legge, quale titolare dell'Ufficio Speciale in argomento, per il periodo di anni tre, corrente dalla data della relativa designazione, cadente al 25 ottobre 2012;

- Che con il provvedimento in questione è stato attribuito allo stesso Dott. Aielli il trattamento economico omincomprensivo annuo di € 180.000, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, rinviando ad apposito contratto la disciplina specifica del relativo rapporto giuridico e dando atto nel contempo che alla copertura degli oneri connessi alla corresponsione degli emolumenti in questione si sarebbe fatto fronte con le risorse stanziare ex art. 67-sexies della Legge 134/2012;

PRESO ATTO

- Che con nota prot. n. DISET 0002306 P-4.24 del 3 dicembre 2012, acquisita al protocollo di questo Ente Locale al numero 0081590/04.12.12, l'Ing. Aldo Mancurti, Capo del Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha ritenuto, in considerazione del gravoso compito cui preporre il Coordinatore di detto Ufficio Speciale, previa interlocuzione con il Gabinetto del Ministro per la coesione territoriale ed in linea con quanto disposto dall'art. 67-ter, comma 3, del D.L. n. 83/2012, di dover stabilire nell'importo di € 200.000,00 il trattamento economico annuo, al lordo degli oneri dell'Amministrazione, da riconoscere allo stesso Titolare dell'Ufficio de quo;
- Che sempre con la nota in argomento, l'Ing. Mancurti ha evidenziato la necessità di riconoscere detto trattamento economico con decorrenza dal 1 novembre 2012, e ciò in ragione dell'impegno profuso dallo stesso Titolare dell'Ufficio Speciale nelle complesse attività istruttorie condotte anche di concerto con i competenti uffici comunali;

RILEVATO

- Che necessita per l'effetto provvedere, ad integrazione di quanto all'uopo disposto con il richiamato provvedimento sindacale prot. n. 76842/13.11.2012 alla luce degli elementi disponibili a detta data, alla attribuzione in favore del Dr. Paolo Aielli, Titolare dell'Ufficio Speciale ex art. 67-ter della Legge n. 134/2012, del trattamento economico annuo dell'importo di € 200.000,00, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione comunale, come da apposita comunicazione del Capo del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali prot. n. DISET 0002306 P-4.24 del 3 dicembre 2012;

SOTTOLINEATA

- La strategicità dell'Ufficio Speciale in argomento, la cui implementazione potrà certamente fornire un contributo rilevante al complesso percorso di ricostruzione della Città dell'Aquila;

DATO ATTO INFINE

- Che agli oneri connessi alla gestione dell'Ufficio Speciale si provvederà, ex art. 67-sexies, della Legge 134/2012, e per un importo pari ad euro 14.164.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e a euro 11.844.000 a decorrere dall'anno 2016, mediante utilizzo delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato dall'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e, a decorrere dalla data della sua attivazione, di quelle di cui al fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23/2011;
- Che conseguentemente il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata per l'Amministrazione Comunale;

RITENUTO

- Per le motivazioni che precedono di provvedere, ad integrazione di quanto all'uopo disposto con il richiamato provvedimento sindacale prot. n. 76842/13.11.2012 alla luce degli elementi disponibili a detta data, alla attribuzione in favore del Dr. Paolo Aielli, Titolare dell'Ufficio Speciale ex art. 67-ter della Legge n. 134/2012, del trattamento economico annuo dell'importo di € 200.000,00, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione comunale, come da apposita comunicazione del Capo del Dipartimento per lo sviluppo delle

economie territoriali prot. n. DISET 0002306 P-4.24 del 3 dicembre 2012, rinviando all'apposito contratto la disciplina specifica del relativo rapporto giuridico;

VISTI

- La Legge n. 134/2012;
- La intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la Città dell'Aquila;
- Il provvedimento sindacale del 13 novembre 2012, prot. n. 76842/2012;
- La comunicazione del Prof. Alfonso Celotto in data 25 ottobre 2012;
- La nota mail del Prof. Celotto in data 9 novembre 2012;
- La nota dell'Ing. Aldo Mancurti del 3 dicembre 2012;

ATTRIBUISCE

- Ad integrazione di quanto all'uopo disposto con il richiamato provvedimento sindacale prot. n. 76842/13.11.2012 alla luce degli elementi disponibili a detta data, in favore del Dr. Paolo Aielli, quale Titolare dell'Ufficio Speciale ex art. 67-ter della Legge n. 134/2012, il trattamento economico annuo dell'importo di € 200.000,00, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione comunale, come da apposita comunicazione del Capo del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali prot. n. DISET 0002306 P-4.24 del 3 dicembre 2012, rinviando all'apposito contratto la disciplina specifica del relativo rapporto giuridico;

DÀ ATTO

- Che agli oneri connessi alla gestione dell'Ufficio Speciale si provvederà, ex art. 67-sexies, della Legge 134/2012, e per un importo pari ad euro 14.164.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e a euro 11.844.000 a decorrere dall'anno 2016, mediante utilizzo delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato dall'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e, a decorrere dalla data della sua attivazione, di quelle di cui al fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23/2011 e che conseguentemente il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata per l'Amministrazione Comunale.

L'Aquila, lì 5 dicembre 2012

Il Sindaco
On. Dr. Massimo Cialente

